



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

**Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico**

### RIUNIONE MARTEDÌ 27 LUGLIO 2010

#### **1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S.**

**Sig. GILBERTO FRATINI**

Avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2010 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 35 comma 1 e 38 comma 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 57 del 18.12.2009)

**INAMMISSIBILE**

#### **2) Ricorso A.S. NAPOLI CALCIO A 5**

Avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e dell'ammenda di € 1.000,00, inflitte alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - per l'irregolare impiego di alcuni calciatori da parte della reclamante in occasione della disputa di quattro gare valedoli per il Campionato Nazionale di Serie A - (nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

La C.G.F., riuniti i ricorsi n. 2) ,3) e 4), li dichiara **INAMMISSIBILI**

**3) Ricorso Calciatore DAVIDE GUARDASCIONE (tesserato per la Soc. AS Napoli C/5)**

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

**4) Ricorso Calc. VONA Antonio**

Avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 6 C.G.S. - nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

**5) Ricorso BISCEGLIE CALCIO A CINQUE      RESPINTO**

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Ventura Francesco seguito gara Acquaesapone Marina CSA/Bisceglie Calcio a Cinque del 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 738 del 18.5.2010)